

Cron. 2516/2021



RGF 79/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice Est.

dott. Irene Colladet Giudice

nel giudizio n. 135 /2020 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

PIT STOP PNEUMATICI DI CAPETTA SIMONE e PATTINI
EROS (02684890342), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. Lucrezia F. Barba
(BRBLRZ66M53D122S), elettivamente domiciliata in Parma, Via
Carducci 8/a, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

AGROSERVIZI FUTURA SRL (02539600342), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Federico Mora
(MROFRC88B10G337T) e dell'avv. Matteo Bolsi
(BLSMTT87C06G337R) elettivamente domiciliata in Parma – Vicolo
San Tiburzio n. 3 presso lo studio dell'avv. Federico Mora;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da PIT STOP PNEUMATICI SNC per la dichiarazione di fallimento di AGROSERVIZI FUTURA SRL
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato ;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) natura di “imprenditore commerciale” dell'impresa debitrice
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;
- d) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.

1.Quanto al requisito sub a) lo svolgimento di attività commerciale da parte dell'impresa debitrice è stato da quest'ultima contestato, professandosi imprenditore agricolo ai sensi dell'art 2135 cod. civ. A tal fine AGROSERVIZI FUTURA SRL ha dedotto di essere iscritta nella sezione speciale imprese agricole presso CCIAA e di svolgere, in conformità all'oggetto sociale, *“lavori ed attività agricole per conto terzi, inclusa movimentazione del terreno, noleggio di macchinari e conferimento operatori nonché prestazioni varie connesse all'agricoltura”* ; la natura di imprenditore agricolo



emergerebbe poi dal codice ATECO assegnato, idoneo a contraddistinguere *“attività di supporto alla produzione vegetale”* nonché dai cespiti della società, rinvenuti nel contesto di un accesso esperito dalla Guardia di Finanza, costituiti esclusivamente da automezzi ad attrezzature agricoli (*“trattori, solcatrice, rimorchi, autobotti, cisterne per gasolio agricolo, merlo telescopico per balli di fieno”*); convergerebbero in favore della tesi sostenuta dalla resistente anche alcune fatture prodotte (all.4) idonee, in tesi, a comprovare lo svolgimento di prestazioni agricole (*“spargitura del colaticcio, trebbiatura di frumento, accumulo di balloni di fieno, etc..”*)

1.1 Tanto premesso si osserva come ai sensi dell'art 2135 cod civ. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. E' stato chiarito al riguardo chiarito come la commercialità, ai sensi dell'art 1 l.f. non possa essere negata allorché sia assunto un rischio d'impresa, tipologicamente "ausiliario" ex art.2195



comma I n 5 c.c. ad un imprenditore terzo, ancorché a sua volta agricolo; dovendosi ribadire che «l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista,. di fatto, il collegamento funzionale della sua attività cori la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, cornma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo ... in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione... esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo)» (Cass. 16614/2016, 22978/2016, 831/2018); ove il riferimento al «proprio fondo» va inteso avendo riguardo ad una nozione logica, prima ancora che normativa, delle attività connesse di cui all'art. 2135 co..3 c.c. che, in sé non agricole, rientrano nella stessa nozione, per specifica considerazione legale, se infatti "esercitate dal medesimo imprenditore agricolo", non invece, ove destinate al mero servizio di un imprenditore terzo, pena un'inedita e non prevista area soggettiva agricola di disinvolute autoqualificazioni , su base essenzialmente economica ed eventuale. (così Cass. 28984/2019 in motivazione punto 7).

1.2 Orbene, nella vicenda in esame gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria inducono ad escludere ci si trovi dinnanzi ad un'impresa agricola non assoggettabile a fallimento ; ritenuti al riguardo non dirimenti la forma giuridica prescelta (società di capitali) , ovvero, in senso opposto, l'iscrizione nel Registro Imprese alla sezione ordinaria



con la qualifica di impresa agricola od altri elementi formali (codice ATECO); si osserva come non sia stato prodotto in giudizio lo statuto della società; di contro , da visura CCIAA, l'oggetto sociale ¹ (di portata estremamente ampia) include essenzialmente lo svolgimento di lavori

¹ "LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: L'ATTIVITA' DI LAVORI AGRICOLI E STRADALI PER CONTO TERZI, INCLUSA LA MOVIMENTAZIONE DI TERRA NONCHE' IL NOLEGGIO DI MACCHINARI E PRESTAZIONI VARIE CONNESSE ALL'AGRICOLTURA QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA MOTOARATURA, LA SEMINA, LA TREBBIATURA, LA CONCIMATURA, LE BONIFICHE, LO SGOMBERO NEVE, LA PULIZIA DI RIVE E FOSSI; L'ATTIVITA' DI TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI; LA VENDITA E L'ACQUISTO DI MACCHINARI AGRICOLI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA NONCHE' LA LORO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE; L'ESERCIZIO, IN PROPRIO O TRAMITE TERZI, DI ATTIVITA' AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E FORESTALI; LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI OGNI ALTRO PRODOTTO DI AZIENDA AGRICOLA, LA PRODUZIONE DI LATTE, L'ALLEVAMENTO E LA VENDITA DI BESTIAME; LA PRODUZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, IN PROPRIO O ACQUISTATI PRESSO TERZI, E LA LORO RIVENDITA; L'ATTIVITA' DI AGRITURISMO; LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI GIARDINI, DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, LA POTATURA DI PIANTE, L'ESCAVAZIONE, LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, LA FRANTUMAZIONE DI PIANTE; L'ALLEVAMENTO E/O L'ALLENAMENTO DI CAVALLI ED ATTIVITA' CONNESSE; LO SVOLGIMENTO DI OGNI ATTIVITA' AGRICOLA QUALI ANCHE L'ORTOFLORICOLTURA, LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI PIANTE VIVE; LA CONDUZIONE, IN PROPRIO O IN AFFITTO, ANCHE SOLO IN CONCESSIONE D'USO E CONTRATTO DI COLTIVAZIONE, DI FONDI RUSTICI DI PROPRIETA' O DI TERZI; LA SILVICOLTURA ED IL RIMBOSCHIMENTO; L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA GESTIONE, LO SFRUTTAMENTO E LO SVILUPPO DI IMMOBILI, CIVILI ED INDUSTRIALE, DI TIPO STRUMENTALE ALLE ATTIVITA' SOPRA DESCRITTE. LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE, CON O SENZA DEPOSITO E MANDATI, ACQUISTARE, UTILIZZARE E TRASFERIRE BREVETTI, KNOW-HOW E ALTRE OPERE DELL'INGEGNO UMANO, COMPIERE RICERCHE DI MERCATO ED ELABORAZIONI DI DATI PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, CONCEDERE ED OTTENERE LICENZE DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI (ANCHE DI IMPORT - EXPORT), FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO OVVERO AVENTI UNA FUNZIONE STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E, IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CONCEDERE FINANZIAMENTI, RILASCIARE FIDEIUSSIONI E ALTRE GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, ACQUISTARE E CEDERE CREDITI, TITOLI, AZIONI O ALTRI DIRITTI CARTOLARI, ACQUISTARE E ALIENARE AZIENDE E ATTIVITA' E/O PASSIVITA' DI ALTRE IMPRESE.



agricoli e stradali per conto terzi, compresa la movimentazione di terra, nonché il noleggio macchinari e prestazioni varie connesse all'agricoltura; nonostante la produzione della relativa documentazione sia stata espressamente richiesta dal GD, la resistente non ha provato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art 1 comma 3 lett c) e 5 bis D.Lgs 99/2004 per la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (nessuno degli amministratori e dei soci risulta iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura né risulta coltivatore diretto ²); non è stato infine fornito alcun elemento dal quale desumere vi sia stato da parte della ricorrente l'esercizio di attività agricola in via prevalente: i macchinari e le attrezzature rinvenuti dalla Guardia di Finanza e le fatture allegate comprovano infatti lo svolgimento di servizi connessi all'agricoltura nei confronti di soggetti terzi, ma non provano in alcun modo si tratti di attività o servizi connessi ad una attività esercitata in via principale e prevalente dalla medesima AGROSERVIZI FUTURA SRL. Ai sensi del 2135 c.c si qualifica imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo , silvicoltura e allevamento animali (c.d. attività principali) nonché chi esercita attività connesse, dirette alla fornitura di beni o servizi, svolte mediante utilizzazione di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata in via principale ; di contro, deve essere escluso dalla nozione di imprenditore agricolo e considerato imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento chi, come l'odierna resistente, fornisca esclusivamente elementi idonei a comprovare

² Dalla documentazione prodotta le socie ed amministratrici MARIOTTI LUANA e MARIOTTI ARIANNA non risultano infatti iscritte nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura né risultano aver mai assunto la qualifica di coltivatore diretto; deve ritenersi invece irrilevante, ai fini della qualificazione dell'attività esercitata dall'impresa, la documentazione (estratto conto previdenziale INPS) prodotta con riguardo a MORONI LAURA dipendente di AGROSERVIZI FUTURA SRL tra il 2012 ed il 2016 ed oggi estranea all'attività d'impresa.



l'esercizio di attività (tra le altre) agricole al servizio di terzi soggetti, senza fornire alcun elemento a riscontro dell'esercizio in proprio di attività agricole c.d. principali (Cass. 28984/2019 cit).

2.Tanto premesso gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino³ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. , deve osservarsi come nel caso di specie la debitrice non abbia provato il possesso di tali requisiti :

3.Secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"*(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); Nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 2.008.247,79 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 1

³ L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



dicembre 2021); c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2010);

4. Rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di AGROSERVIZI FUTURA SRL (02539600342), con sede in Parma, via Emilia Est, 216, in persona del legale rappresentante pro tempore MARIOTTI LUANA (MRTLNU91H68G337P)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. MORA MONICA dottore commercialista con studio in Busseto (PR), Via Vivaldi 7 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino



presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 27 aprile 2022 , ore 10.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 30 dicembre 2021

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott.Antonella Ioffredi

